



GIUNTA REGIONE MARCHE

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia
P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi

**Piano energetico ambientale regionale
(PEAR 2020)**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii

RAPPORTO PRELIMINARE

di cui al comma 1 dell'art 13 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.



Indice

1. SEZIONE INTRODUTTIVA	3
1.1. Normativa di riferimento e scopo del documento	3
1.2. Assoggettabilità a VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	4
1.3. Fasi e soggetti coinvolti nella consultazione preliminare	4
2. RAPPORTO PRELIMINARE	6
2.1. Descrizione di sintesi del Piano Energetico Ambientale Regionale	6
2.2. Impostazione del Rapporto Ambientale	8
2.3. Il quadro pianificatorio e programmatico relativo al PEAR	9
2.4. L'ambito di influenza del Piano Energetico Ambientale Regionale	11
2.5. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale	12
2.6. Individuazione dei possibili impatti ambientali	13



1. Sezione Introduttiva

1.1. Normativa di riferimento e scopo del documento

La normativa di riferimento per l'elaborazione del Piano Energetico Ambientale Regionale è costituita da:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 “Decreto Burden sharing”;
- DGR 935 del 27/06/2012 “Accordo di collaborazione tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche per l'adeguamento del Piano energetico ambientale Regionale (DACR 175/2005) agli obiettivi della “Strategia Europa 20.20.20 e agli obiettivi burden sharing e individuazione aree non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili.
- Legge regionale del 19 ottobre 2012, n. 30;

La normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è costituita dal D.lgs. 152/06 recante “*Norme in Materia Ambientale*”, a livello regionale, dalla Legge regionale 12 giugno 2007, n.6 “*(..)Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000*”, Capo II “*Valutazione Ambientale Strategica*” e DGR 1813 del 21 dicembre 2010 “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 (..)*”.

In particolare il D.lgs. 152/06 e le linee guida regionali prevedono che venga effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo , forestale, della pesca, **energetico**, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del citato decreto;

La VAS, ai sensi dell'art 11 del D.lgs. 152/06, è avviata dall'autorità procedente e comprende:

- a) la verifica di assoggettabilità, se necessaria;
- b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale (RA);
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

La definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA) deve avvenire, ai sensi del punto 2.3 delle Linee Guida Regionali, attraverso una consultazione avviata, già nelle fasi preliminari, che chiameremo di seguito “consultazione preliminare”, dall'Autorità Procedente con l'Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito chiamati **SCA**) sulla base di un rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano.



In particolare, il presente rapporto preliminare ha lo scopo di illustrare, ai fini della condivisione con le autorità consultate:

1. l'ambito di intervento settoriale e geografico della variante in analisi;
2. il quadro pianificatorio e programmatico;
3. l'ambito di influenza ambientale e territoriale l'approccio e il livello di dettaglio con cui verrà analizzato e gli strumenti che si intendono impiegare a tal proposito;
4. gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti;
5. l'individuazione preliminare degli effetti ambientali significativi;
6. l'articolazione ed i contenuti del RA in relazione a quanto disposto dall'allegato VI del D.lgs. 152/06.

L'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale che vengono invitati a dare la propria opinione sulla portata e sul livello di dettaglio del Rapporto Ambientale, avviene in collaborazione tra autorità competente e procedente.

1. 2. Assoggettabilità a VAS del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Per verificare l'assoggettabilità del Piano Energetico Ambientale Regionale a VAS è necessario vedere se il Piano possiede le caratteristiche elencate all'art.6 del D.lgs. 152/2006 vigente.

Il Piano rientra tra quelli elencati al comma 2) lettera a) del citato articolo in quanto è elaborato per il settore **energia** e in fase di attuazione può definire "il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti" sottoposti alla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** ai sensi della vigente normativa.

Inoltre, dal momento che il Piano riguarda l'intero territorio regionale, ivi inclusi i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, non possono essere esclusi a priori possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 (di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni). In base a tale considerazione, il Piano Energetico Ambientale Regionale rientra anche in quanto previsto alla lettera b) del comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In base alle considerazioni sopra esposte è possibile affermare che il Piano Energetico Ambientale Regionale debba essere assoggettato alla procedura di VAS.

1. 3. Fasi e soggetti coinvolti nella consultazione preliminare

I soggetti coinvolti nella VAS sono così definiti (art. 5 del D.lgs. 152/06):

- **autorità procedente:** la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- **autorità competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato nella procedura di VAS;



- **soggetti competenti in materia ambientale (SCA):** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma.

Nella procedura di VAS applicata al Piano Energetico Ambientale Regionale risulta che:

- L'**autorità procedente** è la Giunta Regionale, Posizione di Funzione "*Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi*", Servizio infrastrutture, trasporti ed energia della Giunta Regionale;
- L'**autorità competente** è la Posizione di Funzione "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*", del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia della Giunta Regionale Marche;

La "**consultazione preliminare**" di cui all'art. 13 del D.lgs 152/06 e al punto 2.3.3 delle Linee guida regionali prevede che:

- 1) La P.F. *Rete Elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi*, in qualità di autorità procedente, predisponga il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto e l'elenco degli SCA che intende consultare e che trasmetta tali documenti alla PF *Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali* (autorità competente), anche su supporto informatico. La trasmissione costituisce istanza di avvio del procedimento.
- 2) La P.F. *Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali* comunichi alla P.F. rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi, eventuali modifiche o integrazioni all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale o manifesti la propria condivisione entro 15 gg dalla ricezione del rapporto preliminare di cui al punto 1);
- 3) Ottenuto il riscontro dall'autorità competente sull'elenco degli SCA da consultare e comunque decorsi i 15 gg di cui al punto 2), la P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi, trasmetta il rapporto preliminare agli SCA;
- 4) I pareri di tutti i soggetti coinvolti nella consultazione preliminare siano trasmessi alla P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi.

Il comma 2 dell'art. 13 del D.lgs. 152/06 e il punto 2.3.3.d delle Linee guida regionali, prevede che le consultazioni preliminari si concludano entro un tempo massimo di 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato. I 90 giorni decorrono dalla data di acquisizione da parte dell'Autorità competente del rapporto preliminare e dell'elenco degli SCA. L'art 9, comma 2, del D.lgs. 152/06 e il punto 2.3.5 delle linee guida regionali attribuisce all'autorità competente la facoltà di indire una apposita Conferenza di Servizio ai sensi dell'art. 14 e successivi della legge 241/90, al fine di acquisire i pareri delle altre autorità pubbliche interessate.



2. Rapporto Preliminare

2.1. Descrizione di sintesi del Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano Energetico Ambientale Regionale prevede l'analisi della situazione energetica attuale funzionale al rafforzamento della strategia individuata dal precedente Piano approvato con DACR 175/2005 nell'ottica del perseguimento dei nuovi obiettivi regionali al 2020 stabiliti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 (di seguito denominato "DM burden sharing"). Il DM "burden sharing" costituisce attuazione del D.lgs 28/2011 con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Di seguito si ripropone l'indice di massima disponibile al momento attuale.

Tabella 1. Indice per l'adeguamento del Piano Energetico Ambientale Regionale agli obiettivi regionali "burden sharing" al 2020.

1	INTRODUZIONE
2	EVOLUZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO E NORMATIVO
3	STATO DI ATTUAZIONE DEL PEAR
4	SINTESI DEL BILANCIO ENERGETICO REGIONALE (BER)
5	SCENARI E OBIETTIVI REGIONALI AL 2020 IN ADEGUAMENTO AL BURDEN SHARING Domanda di energia (CFL): proiezioni al 2020 per fonti di energia rinnovabile elettrica (FER E) e termica (FER C) e consumi finali lordi (CFL);
6	STRATEGIA ENERGETICA REGIONALE E SISTEMA DI AZIONI Diversificazione equilibrata delle fonti di energia e ruolo dei combustibili fossili - Risparmio ed Efficienza energetica - Produzione di energia elettrica e generazione distribuita - Sviluppo ed efficientamento delle infrastrutture energetiche di rete - sistema di azioni per il raggiungimento dell'obiettivo Burden Sharing – Monitoraggio.



Le strategie previste dal Piano Energetico ambientale regionale adeguato agli obiettivi regionali "burden sharing" al 2020 mirano a rafforzare la strategia energetica approvata dal PEAR 2005.

Le linee strategiche delineate dal PEAR fondate sulla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile, sul risparmio energetico e sull'efficienza energetica nel settore industriale, edilizio e terziario, sono certamente ancora valide, ma ne vanno individuati i punti deboli e riadattati gli strumenti in considerazione dei nuovi obiettivi "burden sharing" e dell'evoluzione economica e tecnologica. Riconvertire l'economia marchigiana sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica significa investire in ricerca, innovazione tecnologica, capitale e lavoro qualificato, riconvertire l'industria in crisi in industria verde e sostenere il ricollocamento dei lavoratori dalle imprese in crisi a quelle verdi in crescita, riformare il sistema fiscale e i benefici per le imprese e i lavoratori, affinché gli investimenti nelle politiche ambientali non siano percepiti come costi aggiuntivi e improduttivi ma come valore aggiuntivo, vantaggio competitivo e quindi profitto. Di seguito si riportano, a livello indicativo, le strategie e gli obiettivi specifici del nuovo PEAR.

STRATEGIE	OB. SPECIFICI
Diversificazione equilibrata delle fonti energetiche, generazione distribuita e sviluppo fonti rinnovabili	<ul style="list-style-type: none">• Sviluppo della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili;• Produzione sostenibile di energia da fonte fossile;• Favorire l'autosufficienza energetica e l'interazione intelligente con la rete, anche tramite sistemi di accumulo energetico e sistemi di gestione integrata di diversi fonti;• Ridurre l'impatto ambientale, paesaggistico e favorire l'accettabilità sociale degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Risparmio ed efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none">• Riqualificazione energetica dell'edilizia;• Efficientamento dei processi produttivi con particolare attenzione all'adozione di tecnologie innovative;• Diffusione degli impianti di cogenerazione e trigenerazione di piccola taglia prevalentemente per autoconsumo;• Sviluppo e applicazione delle tecnologie per il controllo e il monitoraggio dei consumi.
Sviluppo ed efficientamento delle infrastrutture energetiche di rete	<ul style="list-style-type: none">• Adeguamento ed efficientamento della rete elettrica e del gas;• Sviluppo delle reti intelligenti (smart grid) a livello di singola utenza, complesso di utenze e città;• Sviluppo delle reti di teleriscaldamento adeguate alle esigenze del territorio marchigiano;• Sviluppo delle reti della mobilità elettrica.



2.2. Impostazione del Rapporto Ambientale

L'Allegato VI del D.lgs. 152/06 elenca i contenuti da includere nel Rapporto Ambientale, di seguito riportati:

- a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;
- c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello regionale, nazionale, internazionale, comunitario pertinenti il piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Nella seguente tabella si riporta una sintetica descrizione di come verrà articolato il Rapporto Ambientale, mettendo in evidenza la corrispondenza delle diverse sezioni con quanto previsto dal descritto Allegato VI.



Tabella 3: impostazione del RA e confronto l'allegato VI del D.lgs. 152/06.

Sezioni Rapporto Ambientale	Sottosezioni	Contenuti previsti Allegato VI del D.lgs. 4/08
Sezione introduttiva	Descrizione del quadro normativo di riferimento della VAS e dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione.	-
A. Inquadramento Programmatico e Pianificatorio	A.1. Quadro normativo di riferimento per il PEAR A.2. Illustrazione del PEAR A.3. Analisi delle interazioni del PEAR con altri piani e programmi	Lettera a)
B. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	B.1 Ambito territoriale di riferimento B.2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal PEAR e individuazione dei trend B.3 Analisi delle principali criticità	Lettere b), c), d)
C. Obiettivi ambientali di riferimento per il PEAR	C.1. Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento	Lettera e)
D. Valutazione	D.1 Valutazione degli effetti sull'ambiente D.2 Valutazione degli effetti cumulativi D.3 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento	Lettere f), g), h)
E. Monitoraggio	E.1. Sistema di monitoraggio del PEAR E.2. Monitoraggio degli effetti ambientali attesi	Lettera i)
F. Conclusioni	F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate F.2. Eventuali difficoltà incontrate	Lettera h)
Allegati	All.1. Sintesi non tecnica	Lettera j)
	All.2. Piano di Comunicazione	-

2.3. Il quadro pianificatorio e programmatico relativo al PEAR

Il quadro pianificatorio e programmatico è costituito dall'insieme dei piani e programmi che interagiscono a vari livelli con il PEAR.

L'analisi di tale quadro consente di verificare la coerenza del PEAR rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione e viene pertanto definita "analisi di coerenza esterna". L'analisi di coerenza esterna consente altresì:

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi di sostenibilità, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi;
- il riconoscimento delle questioni già valutate in piani e programmi di diverso ordine, che nella VAS del PEAR dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.

Di seguito si propone l'elenco dei Piani e Programmi territoriali e settoriali e dei principali strumenti programmatici pertinenti al PEAR.



Tabella 4: Inquadramento programmatico e pianificatorio del PEAR

Piani
Livello Regionale: <ul style="list-style-type: none">- Piano paesistico ambientale Regionale (PPAR) - DACR n. 197 del 3 novembre 1989 – in fase di adeguamento D.lgs. 42/2004 e ss.mm (con DGR 140/2010 è stato approvato il documento preliminare);- Piano Regionale Rifiuti (DACR 284/1999 modificato con DACR n. 132/2009 adeguamento al D.lgs. 152/2006 e Direttiva CE 2008/98 con DAALR 128/2015);- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR n. 1462 del 02/08/2002);- Piano forestale regionale (D.A.C.R. n. 114/2009);- Piano di assetto idrogeologico (DACR n. 116 del 21/01/2004);- Piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino (AERCA) - DACR 172/2005;- Piano d'azione sulla qualità dell'aria (DACR 52/2007); Piano Regionale per il Risanamento della Qualità dell'Aria (DACR 143/2010);- Piano Regionale per il Clima - DGR 225/2010;- Piano di Tutela delle Acque (PTA) - DACR n. 145 del 26/01/2010;- Piano Casa - L.R. 22/2009, L. R. 19/2010;- Piano regionale di edilizia residenziale (triennio 2014-2016) - D.A.C.R. n.115 del 9.12.2014;- Piano regionale del trasporto pubblico locale (DGR n. 835 del 24/05/2010; DGR 1016 del 18/07/2011; DGR n.149 del 09/03/15);- Piano regionale delle infrastrutture, trasporto merci, logistica (DAALR 51/2012);- Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro (DAALR N. 53/2012).
Livello provinciale e comunale <ul style="list-style-type: none">- Piani Energetici provinciali e comunali;
Programmi <ul style="list-style-type: none">- Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (DACR 44/2007);- Programma Triennale Regionale per le Aree Protette (PTRAP) 2013 – 2015, approvato con DACR n. 68/2013;- Programma sperimentale di edilizia residenziale energeticamente autosufficiente DGR n.1505/2009 e DGR n.1674/2009;- Programma Regionale integrato per l'adeguamento, messa in sicurezza ed incremento dell'Efficienza Energetica del Patrimonio pubblico di Edilizia Scolastica (DGR n. 1021 del 18/07/2011 - DGR n. 1624 del 07/12/2011);- Programma Operativo Regionale (POR) Competitività 2014/2020 (DAALR n.126 del 31/03/2015);- Piano di Sviluppo Rurale PSR 2014/2020 (DAALR n.130 del 21/05/2015);



2.4. L'ambito di influenza del Piano Energetico Ambientale Regionale

La definizione dell'ambito di influenza ambientale di un Piano consente di identificare i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti, di cui nella fase di valutazione verrà determinata la significatività.

Un piano interagisce inoltre con attività antropiche che definiremo "settori di governo"; tali interazioni possono determinare a propria volta degli impatti sui temi ambientali.

L'ambito di influenza territoriale di un piano è invece costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso.

Nel Rapporto ambientale è necessario, relativamente all'ambito di influenza territoriale del piano, descrivere lo stato attuale dell'ambiente, anche in termini di caratteristiche culturali e paesaggistiche, e la sua probabile evoluzione in caso di non attuazione dello stesso. Inoltre dovrà essere evidenziata la presenza di problematiche, criticità o aree di particolare pregio ambientale.

Per fare ciò si utilizzano indicatori di stato ambientale, se possibile, già esistenti in letteratura e con disponibilità di serie storiche, laddove pertinenti.

Di seguito si riportano due tabelle di sintesi in cui vengono individuati, rispettivamente, temi e aspetti ambientali e settori di governo con cui il PEAR potrebbe interagire.

Tabella 5: Temi e aspetti ambientali per il PEAR

Tema ambientale	Aspetto ambientale
Cambiamenti climatici	Emissione di gas climalteranti
Aria	Emissione di inquinanti atmosferici
Salute umana	Qualità dell'aria e qualità dell'ambiente abitativo in relazione alla salute
Acqua	Gestione quantitativa e qualitativa della risorsa idrica
Rifiuti	Gestione del rifiuto
Biodiversità	Valore naturalistico
	Connettività ecologica
Paesaggio e Beni culturali	Tutela del paesaggio e dei beni culturali
Suolo	Degrado del suolo (dissesto, erosione e inquinamento)

Tabella 6: Settori di governo con cui il PEAR potrebbe interagire e relativi aspetti

Settori di governo	Aspetti
Trasporto	Modalità di trasporto
Agricoltura	Diversificazione dell'attività agricola e zootecnica
	Uso del suolo agricolo
Industria	Processi produttivi



Edilizia	Modalità di costruzione e di ristrutturazione
	Materiali

2.5. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Per i temi e gli aspetti ambientali individuati come pertinenti al PEAR, devono essere individuati gli obiettivi di sostenibilità ambientale, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi.

La scelta degli obiettivi di sostenibilità avviene anche sulla base del confronto con altri piani e programmi pertinenti, di cui al paragrafo 2.3.

In particolare, deve essere tenuta in considerazione la Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS 2006-2010 (approvata con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 44 del 30.01.2007) i cui obiettivi debbono considerarsi tuttora validi considerato che il D.lgs 152/06 all'art.34 comma 4 lega l'aggiornamento delle strategie regionali all'aggiornamento della strategia nazionale ancora non approvato e al comma 5 stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali.

La valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione del piano sui singoli aspetti ambientali, avviene in funzione del contributo che esso potrebbe dare rispetto al perseguimento dei seguenti obiettivi.

La tabella seguente propone quindi gli obiettivi di sostenibilità ritenuti attinenti al PEAR.

Tabella 7: obiettivi ambientali pertinenti al PEAR

Tema ambientale	Obiettivo ambientale di riferimento
Cambiamenti climatici	Ridurre le emissioni di gas effetto serra
Salute umana	Tutelare la popolazione dai rischi originati da situazioni di degrado ambientale
Aria	Mantenere e migliorare la qualità dell'aria
Acqua	Tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee Garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica
Rifiuti	Ridurre il conferimento in discarica della parte biodegradabile del rifiuto urbano
Biodiversità	Conservare gli ecosistemi Mantenere/migliorare la connettività
Paesaggio	Mantenere la qualità del paesaggio
Beni culturali	Tutelare i beni e il patrimonio culturale
Suolo	Ridurre il degrado del suolo in termini di erosione, dissesto, inquinamento

Si precisa che gli obiettivi di sostenibilità individuati e individuabili valgono anche per la valutazione degli impatti ambientali derivanti dalle interazioni tra PEAR e settori di governo.



2.6. Individuazione dei possibili impatti ambientali

Il rapporto preliminare deve contenere una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma” (art. 13, comma 1, D.lgs. 152/2006).

In questa prima fase è possibile individuare le probabili relazioni “causa-effetto” tra le previsioni del PEAR e i temi ambientali pertinenti.

L’analisi più approfondita degli elementi del PEAR e delle alternative, nel Rapporto Ambientale, permetterà di stabilire le caratteristiche e la significatività di tali interazioni e di scegliere eventualmente le alternative maggiormente sostenibili.

La tabella seguente individua le principali interazioni evidenziabili in fase preliminare.

A seguito dell’analisi prevista nel RA, sarà possibile individuare ulteriori interazioni e specificarne le caratteristiche.

Tabella 8: Individuazione preliminare dei possibili effetti del PEAR sull’ambiente

Tema ambientale	Obiettivo ambientale di riferimento	Possibile interazione
Cambiamenti climatici	Ridurre le emissioni di gas effetto serra	Effetti derivanti dall’incremento della produzione e dei consumi di energia da fonti rinnovabili e dal miglioramento dell’efficienza energetica
Salute umana	Tutelare la popolazione dai rischi originati da situazioni di degrado ambientale	Effetti derivanti dal miglioramento della qualità dell’aria e delle prestazioni ambientali ed energetiche delle abitazioni derivante dalle azioni di piano
Aria	Mantenere e migliorare la qualità dell’aria	Effetti derivanti dall’incremento della produzione e dei consumi di energia da fonti rinnovabili e dal miglioramento dell’efficienza energetica
Rifiuti	Ridurre il conferimento in discarica della parte biodegradabile del rifiuto urbano	Effetti derivanti dall’incremento della produzione di energia da fonte rinnovabile (biomassa).
Acqua	Tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee Garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica	Possibili effetti derivanti dalle fasi di cantiere delle opere infrastrutturali e dall’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili
Biodiversità	Conservare gli ecosistemi Mantenere/migliorare la connettività	Possibili effetti derivanti dalle fasi di cantiere delle opere infrastrutturali e dall’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili
Paesaggio	Mantenere la qualità del paesaggio	Possibili effetti derivanti dalle fasi di cantiere delle opere infrastrutturali e dall’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili
Beni culturali	Tutelare i beni e il patrimonio culturale	Possibili effetti derivanti dalle fasi di cantiere delle opere infrastrutturali e dall’installazione di impianti di energia da



		fonti rinnovabili
Suolo	Contrastare i fenomeni di degrado del suolo (erosione, dissesto, inquinamento)	Possibili effetti derivanti dalle fasi di cantiere delle opere infrastrutturali e dall'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili

Anche per i settori di governo è possibile individuare, in via preliminare, le interazioni con il Piano e le possibili conseguenze sull'ambiente. La definizione degli aspetti di dettaglio nonché l'individuazione di ulteriori effetti è rimandata agli approfondimenti del RA.

Tabella 9: interazioni del PEAR con i settori di governo e possibili effetti

Settori di governo	Interazione con il Piano	Possibili effetti sull'ambiente
Trasporti	Variazioni nelle modalità di trasporto	Variazione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici
Agricoltura	Variazione dell'attività agricola e zootecnica	Variazione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici
	Variazione dell'uso del suolo agricolo	Variazione dell'erosione del suolo e dell'inquinamento del suolo e delle acque da nitrati di origine agricola
Industria	Variazione dei processi produttivi	Variazione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici
Edilizia	Variazione delle modalità di costruzione e ristrutturazione	Variazioni nell'emissione di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici
	Variazione nell'utilizzo dei materiali da costruzione	Variazioni nell'uso delle risorse ambientali

L'approccio usato per la valutazione è di tipo qualitativo e tiene in considerazione, per i singoli impatti ambientali:

- probabilità, durata e frequenza dell'impatto atteso;
- reversibilità o irreversibilità dello stesso;
- manifestazione a breve, medio o lungo termine;
- il fatto che sia un impatto diretto o indiretto;
- l'eventuale vulnerabilità o valore dell'area in cui l'effetto si esplica.

La valutazione ambientale del PEAR terrà inoltre in considerazione gli impatti cumulativi ovvero gli impatti derivanti dal sommarsi degli effetti di più previsioni del Piano o di previsioni del Piano unite a pressioni di differente origine.